

Le relative condizioni che potrebbero essere:

1° - per quanto riguarda la sospensione per un triennio del pagamento delle sette trimestralità, le condizioni prospettate nella relazione di massima per operazioni del genere e cioè: ammortamento delle tre trimestralità dei suddetti mutui coi relativi interessi in anni 5, 00, al massimo, o - se il Comune lo richiama, nello stesso periodo della residua durata dei mutui stessi, tasso di interessi risultante dalla media ponderata dei singolarissimi, dopo aver portato al 6% il tasso del mutuo di £ 15.000.000 concesso al saggio del 5.50%; diritto di commissione dell'1% una volta tanto sul complessivo debito da ammortizzare e diritto di esami;

2°) per quanto riguarda il prolungamento relativo ai suddetti quattro mutui: ammortamento, giusta la richiesta del Comune, in un unico periodo di anni 35 decorrenti dal 1° gennaio 1961, mantenimento del saggio contrattuale del 6.75% per i primi tre mutui; aumento del tasso dal 5.50% al 6% per il quarto mutuo di lire 15 milioni. -

Il Consiglio, su conforme parere espresso dal Comitato permanente, delibera di approvare